

Bruxelles, 29 aprile 2025  
(OR. en)

11323/03  
DCL 1

AVIATION 138  
RELEX 282

### **DECLASSIFICAZIONE**

---

del documento: ST 11323/03 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 9 luglio 2003

nuovo status: Pubblico

---

Oggetto: Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario

---

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

---

# RESTREINT UE



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 luglio 2003 (14.08)  
(OR. EN)**

**11323/03**

**RESTREINT UE**

**AVIATION 138  
RELEX 282**

## **RISULTATO DEI LAVORI**

---

del: Consiglio

---

in data: 5 giugno 2003

---

n. doc. prec.: 9928/03 AVIATION 117 RELEX 206

---

n. prop. Com: 7049/03 AVIATION 40 RELEX 86

---

Oggetto: Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario

---

Si allega per le delegazioni il testo della decisione in oggetto, adottata dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 5 giugno 2003.

# RESTREINT UE

ALLEGATO

## PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi [...] sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario della Comunità**

La Commissione raccomanda al Consiglio di autorizzarla ad avviare in nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri negoziati con paesi terzi allo scopo di assicurare che gli accordi bilaterali in materia di aviazione vengano resi integralmente conformi al diritto comunitario.

La Commissione conduce i negoziati nell'osservanza del meccanismo e delle direttive di cui all'allegato.

In conformità della legislazione comunitaria, ed in particolare della normativa comunitaria specifica in materia di negoziazione e attuazione di accordi sui servizi aerei tra Stati membri e paesi terzi, la presente decisione non pregiudica disposizioni di accordi bilaterali vigenti tra Stati membri e paesi terzi, in attesa della conclusione di accordi comunitari con tali paesi terzi.

DECLASSIFIED

# RESTREINT UE

## ALLEGATO DELL'ALLEGATO

### Articolo 1

#### Meccanismo negoziale

1. Gli accordi che verranno conclusi in esecuzione del presente mandato devono essere concepiti come accordi individuali tra la Comunità e il paese terzo interessato.
2. È necessario convenire con ciascun paese terzo che le disposizioni contenute nel relativo accordo bilaterale con la Comunità si sostituiscono alle disposizioni disciplinanti gli stessi aspetti contenute in qualsiasi vigente accordo bilaterale concluso dal paese in questione con Stati membri della Comunità. Qualora necessario, gli Stati membri convengono sul fatto che, negli accordi in vigore conclusi con il paese terzo interessato, tali clausole devono essere soppresse.

### Articolo 2

#### Misure istituzionali

[...] La Commissione conduce i negoziati in consultazione con un comitato speciale nominato dal Consiglio per assisterla in tale compito e nell'osservanza delle presenti direttive. la Commissione tiene regolarmente informato il Consiglio sullo stato di avanzamento dei negoziati.

# RESTREINT UE

## Articolo 3

### Direttive di negoziato

1. Nel settore in oggetto l'azione della Comunità europea è finalizzata a raggiungere un accordo in merito alla sostituzione di determinate disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali con un accordo comunitario, allo scopo di:
  - a) consentire ai vettori aerei della Comunità, quali definiti dal diritto comunitario, di beneficiare del diritto di stabilimento sancito dal trattato e, in tal modo, creare la possibilità, per i vettori medesimi, di operare su rotte tra la Comunità e i paesi terzi su base non discriminatoria,
  - b) rimuovere dagli accordi le eventuali irregolarità sotto il profilo giuridico derivanti da una violazione delle competenze della Comunità [...].

Tenuto conto di quanto precede, ricorre, quale punto di partenza, alle clausole standard messe a punto assieme agli Stati membri. Le modifiche significative di tali clausole standard o la messa a punto di nuove sono discusse con il comitato speciale di cui all'articolo 2.

2. La Comunità non si prefigge, quale parte della negoziazione di un accordo comunitario nel quadro del presente mandato, di
  - aumentare il volume totale del traffico aereo tra la Comunità e un paese terzo;
  - influenzare l'equilibrio tra vettori comunitari e vettori dei paesi terzi [...]; o
  - negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di diritti di traffico.
3. Obiettivo dei negoziati è la conclusione di un accordo tra la Comunità e i suoi Stati membri e il paese terzo interessato che sostituisca [...], negli accordi bilaterali fra il paese terzo interessato e gli Stati membri, le disposizioni in contrasto con il diritto comunitario.

# RESTREINT UE

## Articolo 4

### Fissazione delle priorità

In consultazione con il Comitato speciale sopra citato, la Commissione elabora e tiene un elenco in cui figura l'ordine di precedenza in base al quale contattare i paesi terzi. Nello stabilire le priorità, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) la disponibilità dimostrata da un paese terzo ad accettare la designazione della Comunità;
- b) l'importanza economica del mercato del trasporto aereo tra la Comunità e il paese terzo;
- c) il livello di liberalizzazione già raggiunto in un paese terzo;
- d) eventuali richieste specifiche avanzate da vettori comunitari che abbiano l'intenzione dimostrabile di operare su rotte a destinazione di un paese terzo;
- e) problemi causati dall'assenza di un accordo comunitario per una fusione auspicata tra due o più vettori comunitari; [...]
- f) l'auspicabilità di uno sviluppo delle relazioni con una determinata regione del mondo;
- g) l'efficace svolgimento dei negoziati.
- h) il fatto che i negoziati svolti da uno o più Stati membri con un determinato paese terzo non si siano conclusi positivamente quanto all'introduzione di clausole comunitarie nei pertinenti accordi bilaterali.

DECLASSIFIED